

Regole e divieti

Le condizioni per attivare tirocini extracurricolari nelle aziende indicate dalle linee guida nazionali del 2017

I DESTINATARI



Il tirocinio extracurricolare può essere attivato con i seguenti soggetti:

- disoccupati, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- lavoratori a rischio di disoccupazione;
- soggetti già occupati che siano alla ricerca di una nuova occupazione;
- persone disabili e svantaggiate; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti con permesso di soggiorno per motivi umanitari

LA DURATA



La durata del tirocinio:

- non può superare i 12 mesi (solo per le persone disabili può arrivare fino a 24 mesi)
- le nuove linee guida prevedono una durata minima, che non può essere inferiore a due mesi, a eccezione del tirocinio svolto presso soggetti con attività stagionale, per i quali si riduce a un mese.

In caso di interruzione dello stage, il tirocinante deve darne comunicazione motivata.

Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per maternità, infortunio o malattie di lunga durata. Il soggetto promotore e quello ospitante possono concludere in anticipo il tirocinio per gravi inadempienze o in caso di impossibilità di conseguire gli obiettivi del progetto

L'AZIENDA



L'impresa che ospita il tirocinante:

- deve essere in regola con le norme su sicurezza e disabilità;
- non deve avere in atto procedure di Cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga nella stessa unità operativa e per attività equivalenti a quelle inserite nel progetto. Chi ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può invece attivare tirocini;
- fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo (salvo accordo sindacale), non può attivare tirocini per attività equivalenti a quelle per cui ha effettuato, nella stessa unità e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi

I DIVIETI



Il tirocinante non può:

- ricoprire ruoli o posizioni nell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire dipendenti nei periodi in cui si registrano picchi di attività;
- sostituire i lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie

Il tirocinio non può essere attivato:

- se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di prestazione di servizi con il soggetto ospitante negli ultimi due anni. Non è un ostacolo, invece, il fatto che il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio, presso il soggetto ospitante, per non più di 30 giorni nei sei mesi precedenti l'attivazione

LE SANZIONI



Oltre alle sanzioni già previste per chi omette le comunicazioni obbligatorie e non versa l'indennità di partecipazione, le Regioni e le Province autonome possono inserire apposite sanzioni:

- se la violazione non è sanabile, come nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza rispettare i limiti e le condizioni dettate dalla norma (è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini);
- se la violazione è sanabile, per esempio nel caso di inadempienza dei compiti richiesti al promotore/ospitante/tutor (è previsto un invito alla regolarizzazione del tirocinio)